

**SISTEMA DUALISTICO**  
**LA COMPOSIZIONE, LE COMPETENZE E LE NORME**  
**APPLICABILI AL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA**

Scheda a cura di **Claudio Venturi**

**LA COMPOSIZIONE E LE COMPETENZE**

**2409-  
duodecies**

1. Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre.
2. Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, e salvo quanto disposto dagli articoli 2351, 2449 e 2450, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.
3. I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea prevista dal secondo comma dell'articolo 2364-*bis*. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.
4. Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.
5. I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dal quarto comma dell'articolo 2393, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.
6. Lo statuto, fatto salvo quanto previsto da leggi speciali in relazione all'esercizio di particolari attività, può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
7. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.
8. Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea. Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.
9. Non possono essere eletti alla carica di componente del consiglio di sorveglianza e, se eletti, decadono dall'ufficio:
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
  - b) i componenti del consiglio di gestione;
  - c) coloro che si trovano nelle condizioni previste dalla lettera c) del primo comma dell'articolo 2399.
10. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

<p><b>2409 - terdecies</b></p>	<p>1. Il consiglio di sorveglianza:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione e ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea;</li> <li>b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;</li> <li>c) esercita le funzioni di cui all'articolo 2403, primo comma;</li> <li>d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;</li> <li>e) presenta la denuncia al tribunale di cui all'articolo 2409;</li> <li>f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati.</li> </ul> <p>2. Lo statuto può prevedere che in caso di mancata approvazione del bilancio o qualora lo richieda almeno un terzo dei componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza la competenza per l'approvazione del bilancio di esercizio sia attribuita all'assemblea.</p> <p>3. I componenti del comitato di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.</p> <p>4. I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.</p>
--------------------------------	---

**Art. 2409-octies.** *(Sistema basato su un consiglio di gestione e un consiglio di sorveglianza).*

1. Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un **consiglio di sorveglianza** in conformità alle norme seguenti.

**Art. 2409-quaterdecies.** *(Norme applicabili).*

1. Al **consiglio di sorveglianza** ed ai suoi componenti si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2388, 2400, terzo comma, 2402, 2403-bis, secondo e terzo comma, 2404, primo, terzo e quarto comma, 2406, 2408, e 2409-septies.

2. Alla **deliberazione del consiglio di sorveglianza** con cui viene approvato il bilancio di esercizio si applica l'articolo 2434-bis ed essa può venire impugnata anche dai soci ai sensi dell'articolo 2377.

**Disposizioni transitorie e di attuazione - Articolo 223-septies.**

Se non diversamente disposto, le norme del codice civile che fanno riferimento agli amministratori e ai sindaci trovano applicazione, in quanto compatibili, anche ai componenti del consiglio di gestione e del **consiglio di sorveglianza**, per le società che abbiano adottato il sistema dualistico, e ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato interno per il controllo sulla gestione, per le società che abbiano adottato il sistema monista.

Ogni riferimento al collegio sindacale o ai sindaci presente nelle leggi speciali è da intendersi effettuato anche al **consiglio di sorveglianza** e al comitato per il controllo sulla gestione o ai loro componenti, ove compatibile con le specificità di tali organi.

**LE NORME APPLICABILI**

<p><b>2388</b></p>	<p>Per la validità delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, quando lo statuto non richiede un maggior numero di presenti. Lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni del consiglio</p>
--------------------	--

	<p>avvenga anche mediante mezzi di telecomunicazione.</p> <p>Le deliberazioni del consiglio di sorveglianza sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo diversa disposizione dello statuto.</p> <p>Il voto non può essere dato per rappresentanza.</p> <p>Le deliberazioni che non sono prese in conformità della legge o dello statuto possono essere impugnate solo dal collegio sindacale e dagli amministratori assenti o dissenzienti entro novanta giorni dalla data della deliberazione; si applica in quanto compatibile l'articolo 2378.</p> <p>Possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti; si applicano in tal caso, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.</p> <p>In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione delle deliberazioni.</p>
<b>2400, 3° comma</b>	<p>La <b>nomina</b> dei componenti il consiglio di sorveglianza, con l'indicazione per ciascuno di essi del cognome e del nome, del luogo e della data di nascita e del domicilio, e la <b>cessazione dall'ufficio devono essere iscritte, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese nel termine di trenta giorni.</b></p>
<b>2402</b>	<p>La retribuzione annuale dei componenti il consiglio di sorveglianza, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.</p>
<b>2403-bis, 2° e 3° comma</b>	<p>Il consiglio di sorveglianza può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Può altresì scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.</p> <p>Gli accertamenti eseguiti devono risultare dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di sorveglianza.</p>
<b>2404, 1°, 3° e 4° comma</b>	<p>Il consiglio di sorveglianza deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi telematici.</p> <p>Delle riunioni del consiglio di sorveglianza deve redigersi verbale, che viene trascritto nel libro previsto dall'articolo 2421, primo comma, n. 5), e sottoscritto dagli intervenuti.</p> <p>Il consiglio di sorveglianza è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Il componente dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.</p>
<b>2406</b>	<p>In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il consiglio di sorveglianza deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge.</p> <p>Il consiglio di sorveglianza può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.</p>
<b>2408</b>	<p>Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al consiglio di sorveglianza, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.</p> <p>Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale o un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il consiglio di sorveglianza deve</p>

	<p>indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea; deve altresì, nelle ipotesi previste dal secondo comma dell'articolo 2406, convocare l'assemblea. Lo statuto può prevedere per la denuncia percentuali minori di partecipazione.</p>
<b>2409-septies</b>	<p>Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza in conformità alle norme seguenti.</p>
<b>2434-bis</b>	<p>Le azioni di annullabilità e di nullità delle deliberazioni, previste, rispettivamente, dagli articoli 2377 e 2379, non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.</p> <p>La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il revisore non ha formulato rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.</p> <p>Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.</p>